

COMUNE DI VIGGIANO

STATUTO

Delibera n. 8 del 28/4/2004.

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Viggiano è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Viggiano nei rapporti con lo Stato, con la Regione Basilicata, con la Provincia di Potenza e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2

FINALITA'

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità. Promuove ogni azione tesa all'integrazione con i Comuni della Val d'Agri operando per la costruzione di una Comunità di Valle.

ART. 3

TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del luogo di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

ART. 4

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 5

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, con particolare riferimento alle tradizioni musicali e religiose.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne

assicura l'accesso agli enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da appositi regolamenti, che dovranno, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

ART. 6

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli insediamenti agricoli, industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità individuate e definite dal Consiglio Comunale.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, attraverso un piano traffico.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità anche attraverso forme di volontariato.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

ART. 7

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune promuove lo sviluppo dell'attività agricola attraverso la infrastrutturazione del territorio rurale e l'estendimento dei servizi di civiltà, per il superamento degli squilibri economico – sociali e territoriali.

2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

3. Tutela e promuove l'attività industriale favorendo in particolare l'insediamento di aziende ad alto contenuto tecnologico, di lavorazioni complesse, e compatibili dal punto di vista ambientale.

4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello tradizionale; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce

l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

5. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

6. Il Comune promuove e sostiene le forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

ART. 8

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza e della Comunità Montana Alto Agri, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, sportive e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

ART.9

PARTECIPAZIONE / COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della costituzione e dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui

provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri,

convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, può attuare idonee forme di

collaborazione con altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione

Basilicata.

ART. 10

PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune di Viggiano, ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125, ispira la sua azione al superamento di

ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di

pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali.

ART. 11

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere

l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo,

pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con

apposito regolamento.

ART. 12

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio comunale si estende per Km². 89.03, è confinante con i Comuni di Marsicovetere,

Grumento Nova, Montemurro, Corleto Perticara, Laurenzana, Calvello, e ricade nel comprensorio

dell'Alta Val d'Agri. Lo stesso è caratterizzato da significative presenze di boschi di alto fusto(

"faggete"), delimitate da praterie culminali aventi notevole valenza botanico – faunistica. Rilevanti

presenze di sorgenti e corsi d'acqua superficiali hanno modellato un'orografia che offre scorci di sicuro

interesse paesaggistico. Per la scarsa presenza antropica (densità 35 abitanti/Km².) la natura

mantiene ancora una presenza dominante. Le caratteristiche ambientali ne fanno, pertanto, un'area di

particolare interesse per un utilizzo a fine turistico ricreativo. Viva e sentita nella cultura tradizionale è la

religiosità popolare legata alla devozione per la Madonna del Sacro Monte (Città di Maria) ed una

mai sopita attenzione tradizione per la musica ("Viggiano paese d'arpe "), nonché per la cultura

classica dovuta alla antica presenza del Liceo – ginnasio – sede di scuola di ordine superiore.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Viggiano alla Via Roma.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali

e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. All'interno del territorio del Comune di Viggiano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni

del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni

bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 13

ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio",

per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il responsabile del servizio cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo

comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 14

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Viggiano, e con uno stemma rappresentato da

uno scudo, sormontato da una corona, recante l'effigie di tre torri. Il Comune ha un proprio Gonfalone

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, costituito da un campo azzurro su cui spicca lo

stemma del Comune delimitato inferiormente da due arpe stilizzate.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può

esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati, salvo espressa

autorizzazione della Giunta Comunale.

PARTE II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

è attribuita al Vice – Sindaco.

ART. 15

ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite

dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 16

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo

politico – amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza o impedimento, essa

ART. 17

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni

conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e

nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di

assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione,

perseguendo il raccordo con la programmazione comunitaria, provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la

destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

6. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del

comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico – amministrativo

dell'organo consiliare.

ART. 18

SESSIONI E CONVOCAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte

di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di

previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle

straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo

di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco

di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi

entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di

competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a

ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da

dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione,

da tenersi almeno 1 (uno) giorno dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata

già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può

essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno

precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in

modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri

comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni

prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina

il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta

perentoriamente dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi

entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco, si procede allo

scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle

elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice – sindaco.

12. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al

consiglio, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti

da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

13. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee

programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di

appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

14. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di

tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare,

nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche,

sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

15. Al termine del mandato politico – amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento

di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto

documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli

interventi previsti.

ART. 19

COMMISSIONI

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o

speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo

da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione

di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate

con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi

Associativi, Funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici

argomenti.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del

consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di

carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli

organi del Comune;

forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione

dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la

preventiva consultazione;

metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di

proposte.

ART. 21

CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica, le dimissioni, la sostituzione e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge;

essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di

preferenze.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie o straordinarie per tre volte

consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.

A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto

1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far

valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori,

entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20,

decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera,

tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 22

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di

deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono

disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o

enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti

e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche

preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al

segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte

del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche

attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo 23 del presente

statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno

recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi

posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

ART. 23

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del

nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi

sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non

appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati

eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. E' istituita presso il Comune di Viggiano la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle

finalità generali indicate dall'articolo 22, comma 3, del presente statuto, nonché dall'articolo 39,

comma 4 , del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono confermate nel regolamento del

consiglio comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.

5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente

agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno 5 consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale

comunale, messo a disposizione per tale scopo dal sindaco.

ART. 24

GIUNTA COMUNALE

1. La giunta è organo di impulso, collabora col sindaco al governo del comune, impronta la propria

attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro

degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In

particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i

programmi e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza

dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 25

NOMINA

1. Il vice – sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio

comunale nella prima seduta successiva alle elezioni

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve

sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della

decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta gli

ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco. Gli stessi non possono

essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione

degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 26

COMPOSIZIONE

1. La giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a 6 (sei), di cui uno è investito della carica di vice - sindaco;

2. N. 1 (uno) assessore potrà essere nominato tra i cittadini non consiglieri, purchè eleggibile, ed in possesso

di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa. All'assessore esterno è esteso

l'obbligo previsto al precedente articolo 22, 5^a comma;

3. L'assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ART. 27

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto

degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa, che può adottare

apposito regolamento.

ART. 28

COMPETENZE

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che ai sensi di legge

o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al

2. La giunta opera in modo collegiale, attraverso deliberazioni, dà attuazione agli indirizzi generali espressi

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali. dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti, che non comportano impegni di

spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali; c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio; d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle

nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio

interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali

stabiliti dal consiglio;

i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al

segretario comunale; j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le

elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla

provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro

organo; m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi

gestionali dell'ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi

funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;

p) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di

gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio; q) approva il peg su proposta del direttore generale; r) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni; s) conferisce gli incarichi professionali.

ART. 29

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed

a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente

dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio

segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale

fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da

questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su " persone ", il presidente

dispone la trattazione dell'argomento in " seduta privata ".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la

verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale,

secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle

sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea

da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 30

SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che ne disciplina

altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche

di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale,

al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali,

nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende

all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri

di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla

revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito

dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi

commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili

territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli

uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione

interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti

attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze

connesse all'ufficio.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli

assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare, il

Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei

singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici

previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge; e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della

giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non si sia stipulata la convenzione

con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di

collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili; h) promuove e resiste alle liti, previa autorizzazione deliberata dalla Giunta Comunale.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e

servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e

informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite

i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del

segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera

attività del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni

appartenenti al comune, svolgano le attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con

gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 33 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE 1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio

comunale, presiede la Giunta, e lo presiede, ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione, entro 20 giorni;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione

popolare da lui stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi; d) propone argomenti da trattare e dispone, con atto informale o secondo le norme previste dall'apposito regolamento, la convocazione della giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori

o a consiglieri comunali;

f) può delegare la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad

assessori, al segretario comunale; g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

ART. 34

VICE – SINDACO

1. Il vice – sindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico ed ha

delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento.

2. Delle deleghe rilasciate al vice – sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio

ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

ART. 35

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere

improntata ai seguenti principi: a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia

dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei

soggetti; d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di

decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e

compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti.

3. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità

ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. Sono fatti salvi i principi generali quali adottati con deliberazione C.C. n. 67 del 9.10.1997.

ART. 36

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme

del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione

politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta, e funzione di gestione

amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di

funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando

costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni

e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei

cittadini.

5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del

regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di

conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 37

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione

e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura

organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale o il direttore, se

nominato, e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione

politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità

dell'azione amministrativa in ciascun settore e verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari

responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire,

congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e

contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di

omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposte dall'apposito regolamento anche

mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la

libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi

collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. I dipendenti del Comune sono inquadrati in una dotazione organica, deliberata dalla Giunta Comunale.

6. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi

nazionali.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina: a) la dotazione organica del personale; b) le procedure per l'assunzione del personale; c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli

obiettivi fissati dagli organi comunali; e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;

f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'articolo 110, comma 2 del

Decreto legislativo 267/2000.

8. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

9. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

ART. 38

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati nella dotazione organica e ordinati secondo categorie in

conformità alla disciplina generale dello stato giuridico e il trattamento economico del personale

stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e

nell'interesse del cittadino.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di

competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a

raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il

responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti

nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove

l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a

preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e

dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei

contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi,

nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal Segretario comunale, dal direttore e dagli

organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni

commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla

pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura

comunale.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

ART. 39

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della

dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di

organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate

raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i

comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni

possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la giunta comunale.

ART. 40

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo

dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di

efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro

assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere

alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli

obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in

ogni altro caso di grave opportunità.

ART. 41

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli

obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta

comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni: a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, relazioni e studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla

giunta; c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta

le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti

collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei

servizi;

f) emana gli atti d'esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei

responsabili dei servizi; g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la

distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in

merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei

servizi, nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio

competente.

ART. 42

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel

regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni

ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal

sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare

gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta

comunale.

ART. 43

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati,

approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e

provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti

funzioni: a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta le designazioni di altri membri; b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio

e di conoscenza, ivi compreso, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli

strumenti urbanistici; d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni; e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono

l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle

di cui all'articolo 50 c.5, del decreto legislativo 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le

sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni di giunta e del consiglio e alle direttive

impartite dal sindaco e dal direttore; j) forniscono al direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale

dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco; l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m) rispondono nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro

assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi

sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro

assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e

dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 44

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione

con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra

i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare nelle forme e

con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto

a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4,

della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non

lo consentano apposite norme di legge.

ART. 45

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto

di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei

all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 46

UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della

giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite

dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente e da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè

l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni di deficit strutturale e di cui all'articolo 45 del

decreto legislativo n. 504/92.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 47

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale, sono stabiliti dalla legge e dalla

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli

albo. consortile dell'ufficio di segretario comunale. contrattazione collettiva. organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 48

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive

insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio o di lavoro interne all'ente e, con

l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di

ordine tecnico – giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta

soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei

referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di

revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria

l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed

esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dal regolamento e conferitagli dal Sindaco.

ART. 49

VICSEGREARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno

dei funzionari apicali dell'ente in possesso di una delle lauree utili per l'accesso al concorso di

Segretario Comunale.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative

e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. maggioranza pubblica.

CAPO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 50

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o

l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della

comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 51

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno

costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si

renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti

pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni nonché in ogni altra forma

consentita dalla legge.

2 Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di

servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche

connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti

del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a

ART. 52

AZIENDE SPECIALI

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e

di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di

economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso

l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio

comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 53

STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in

possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o

amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici

ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali

si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina dell'organo di revisione dei conti, conferisce il capitale di

dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri

generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo

delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge,

documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate

dal consiglio comunale.

ART. 54

ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune, privi di personalità giuridica, ma dotate di

autonomia gestionale..

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per

documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi

i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci

annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni, esercita la vigilanza sul loro

operato, verifica i risultati della gestione..

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle

finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali

previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al

controllo dell'istituzione.

ART. 55

SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità

limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio

comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di

amministrazione.

3. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e

nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per

azioni o a responsabilità limitata.

5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a

responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato

nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 56

CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con

amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi

pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro

ART. 57

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata

di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione

ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti

fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di

partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 58

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che

richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri

soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli

interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per

assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni

altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del

presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita

rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'articolo

34, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli

strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale

entro 30 giorni a pena di decadenza.

ART. 59

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali,

si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di

cooperazione.

TITOLO III

CONTROLLO INTERNO

ART. 60

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura

per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche

quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione

economico – finanziaria dell'ente.

E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine

agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo

all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Nella deliberazione di incarico verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato

raccordo operativo – funzionale tra la sfera di attività del revisore dei conti e quella degli organi e degli

uffici dell'ente.

ART. 61

REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie

locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non

ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nella delibera di incarico, il revisore avrà

diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE III

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE istituzionale.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 62

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e

prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi,

gli obiettivi di sviluppo ed i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

ART. 63

UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 62 e dei principi della legge di riforma delle

autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le

finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire

servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 64

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà

di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di

soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli

interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati,

nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del

responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli

stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a

mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea

pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma

6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale

competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere

adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve

in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la

proposta.

10. I soggetti di cui al comma I hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento,

salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. L'amministrazione comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il

contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 65

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco

interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal

segretario, o dal responsabile di servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto

sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve

prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché

adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 66

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne

l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 65 determina la procedura della petizione, i tempi, le

forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le

modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non

ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento

conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed

adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in

consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della

petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del

consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto

proponente la comunicazione.

ART. 67

PROPOSTE

1. N. 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette

entro 20 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi

interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 10 giorni dalla presentazione della

proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipula di accordi nel

perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per

cui è stata promossa l'iniziativa popolare. degli atti generali.

2.

CAPO II

ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE

ART. 68

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme

di incentivazione previste dal successivo articolo 72, l'accesso ai dati di cui è in possesso

l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione

I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

ART. 69

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di

assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato,

incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente, valorizzando le realtà associative di

ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa che concorrono alla vita democratica della

comunità.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che

favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici

su specifici problemi.

ART. 70

ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le

associazioni che operano sul territorio da almeno sei mesi e che siano regolarmente costituite con

Statuto e atto notarile; possono essere, altresì, registrate associazioni, senza fini di lucro, che si

propongono la valorizzazione del patrimonio della comunità.

2. L'Ente Pro – Loco è interlocutore privilegiato del Comune per la definizione di particolari iniziative

dell'associazionismo locale. Con esso il Comune privilegerà le relative azioni di coordinamento.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono

essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30

giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 71

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da

destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di

contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono

stabilite in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello

nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della

collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di

ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ART. 72

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri

lavori i rappresentanti di questi ultimi, limitatamente agli argomenti di competenza.

ART. 73

VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al

miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante

rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare

a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute

di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto

l'aspetto infortunistico.

CAPO III

REFERENDUM – DIRITTO DI ACCESSO

ART. 74

REFERENDUM

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare

manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Alle consultazioni referendarie sono ammessi a votare i cittadini residenti che abbiano compiuto il

quindicesimo anno di età alla data di indizione del referendum.

3. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative

vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria

nell'ultimo triennio.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) n. 500 cittadini aventi diritti al voto

b) il consiglio comunale.

5. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di

accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 75

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e

conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni,

dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 76

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti

che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a

limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è

applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 77

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni

previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della

pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il

massimo di conoscenza degli atti. L'ente assicura, inoltre, notizia alle OO.SS. territoriali degli appalti di

opere pubbliche.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una

pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta

attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto

dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge

7.8.1990 n. 241.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

ART. 78

DIFENSORE CIVICO

1. Il consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico

venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal consiglio della Comunità ed assolve

le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

2. La nomina può essere effettuata, altresì, previo accordo con un congruo numero di Comuni,

appartenenti allo stesso ambito territoriale, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 79

STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi

tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 25% del corpo elettorale o di almeno 10 consiglieri

comunali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si

3. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, non promossa dai consiglieri, respinta dal consiglio

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a

applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare. comunale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso. forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 80

REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali,

tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente

competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.

5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le

modalità, prescritte nel precedente articolo 79.

6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7 I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in

conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15

giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque

sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili

a chiunque intenda consultarli.

ART. 81

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo n. 267/2000 ed in altre

leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 82

ORDINANZE

1. Il Sindaco o il responsabile di servizio, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi di legge.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 83

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione all'Albo Pretorio Comunale.
4. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
5. Il Consiglio approva entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto i regolamenti previsti dallo stesso. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate secondo la precedente legislazione.